



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

D.R. di emanazione n. 61/2025 del 06.02.2025

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI E DI RICERCATORI

INDICE

Titolo I – Reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia	2
Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Attivazione delle procedure.....	2
Art. 3 – Indizione della procedura comparativa	3
(art. 18, L.240/2010)	3
Art. 4 – Indizione della procedura valutativa	4
(art. 24, comma 5 e 6, e art. 29, comma 8, L. 240/2010).....	4
Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure	4
Art. 6 - Procedure di chiamata di professori di I e II fascia.....	5
(art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, L. 240/2010).....	5
Art. 7 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici	6
Art. 8 – Lavori delle Commissioni Giudicatrici e Pubblicità degli Atti.....	6
Art. 9 – Termine della procedura	7
Art. 10 – Chiamata del candidato	7
Art. 11 - Procedura di mobilità.....	8
(ai sensi dell’art 7, comma 3, della L. 240/2010)	8
Art.12 - Interscambio di docenti con qualifiche diverse	8
Art. 13 - Modalità e termini di presentazione delle istanze	8
Art. 14 - Procedura di valutazione	9
Titolo II – Reclutamento e disciplina dei ricercatori a Tempo Determinato.....	10
(art. 24, L. 240/2010)	10
Art. 15 – Finalità e ambito di applicazione	10
Art. 16 – Natura del rapporto e tipologie contrattuali.....	10
Art. 17 – Contratti di tipo a).....	11
Art. 18 – Contratti di tipo b).....	11
Art. 19 – Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)	11
Art. 20 – Fonti di finanziamento.....	12
Art. 21– Requisiti di partecipazione e cause di esclusione	12
Art. 22 – Bando di selezione.....	13
Art. 23 – Domande di partecipazione	13
Art. 24 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici	13
Art. 25 – Proposta di chiamata	14
Art. 26 – Natura e stipula del contratto	15
Art. 27 – Rapporto di lavoro	15
Art. 28 –Trattamento economico	16
Art. 29 – Trattamento fiscale e previdenziale	16
Art. 30– Incompatibilità	16
Art. 31 – Risoluzione del rapporto di lavoro	17



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Art. 32 – Ricercatori nell’ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali	17
Art. 33 – Richiesta di Proroga del Contratto	17
(di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, legge 240/2010)	17
Art. 34 – Procedura valutativa dei Ricercatori.....	18
(di cui alla lettera b. dell’art. 24, comma 3, legge 240/2010)	18
Art. 35– Disciplina transitoria.....	18
Art. 36 – Norme di rinvio.....	18

Titolo I – Reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle indicazioni comunitarie, le modalità e le procedure per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice Etico dell’Ateneo.
2. L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, nell’ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, attiva le seguenti procedure per il reclutamento:
 - a) procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010;
 - b) procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della L. 240/2010, di professori e ricercatori a tempo indeterminato e titolari dei contratti di cui all’ art. 24 comma 3, lettera a) della stessa legge, già in servizio presso l’Ateneo;
 - c) procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della L. 240/2010, di professori e ricercatori a tempo indeterminato e titolari dei contratti di cui all’ art. 24 comma 3, lettera b) della stessa legge, già in servizio presso l’Ateneo;
 - d) procedura comparativa ai sensi dell’art. 24, L. 240/2010, così come modificati dall’art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT);
 - e) Procedure di chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, L. 240/2010;
 - f) procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 3, commi 5 e 6, e 7, comma 3, della L. 240/2010;
 - g) chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005, e successive modificazioni, come integrato dall’art. 29, comma 7, della L. 240/2010;

Art. 2 – Attivazione delle procedure

1. Il Dipartimento interessato, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le procedure di reclutamento relative alla prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per le procedure di reclutamento relative alla seconda fascia, propone al Senato accademico l’attivazione delle procedure di reclutamento dei professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia.
2. La proposta deve indicare gli standard qualitativi di cui all’art. 24, comma 5 della L. 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per ciascun posto per cui viene chiesta l’attivazione della procedura.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

3. La proposta del Dipartimento deve indicare, per ciascuno dei posti richiesti:
- la fascia alla quale si riferisce la procedura il relativo gruppo scientifico disciplinare (GSD) e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - le procedure e le modalità di reclutamento proposta – se comparativa, valutativa, per chiamata diretta o per chiara fama;
 - le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
 - gli standard qualitativi di cui al comma 2 del presente articolo;
 - il trattamento economico previdenziale riferito al posto oggetto della procedura, ai sensi dell'art. 8 della L. 240/2010.
- Nel caso di procedura comparativa, la proposta deve inoltre indicare:
- il numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà produrre, che non deve essere comunque inferiore a dodici;
 - le competenze linguistiche ritenute eventualmente necessarie in relazione al profilo internazionale dell'Ateneo o a specifiche esigenze didattiche o di ricerca.

Art. 3 – Indizione della procedura comparativa (art. 18, L.240/2010)

- Il Consiglio di amministrazione, fermo parere obbligatorio favorevole del Senato accademico, approva le proposte di attivazione della procedura comparativa, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.
- Il Rettore indice con proprio decreto la procedura comparativa. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite il sito del MUR e dell'Unione Europea.
- Il bando deve specificare il numero dei posti oggetto di procedura, e per ciascuna di essi:
 - la relativa fascia con il relativo gruppo scientifico disciplinare (GSD) e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - la struttura accademica di afferenza e la sede prevalente di lavoro;
 - gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo;
 - le modalità di svolgimento delle ore di didattica, didattica integrativa e l'indicazione del numero di ore di didattica frontale;
 - la specificazione del gruppo scientifico disciplinare (GSD) e di un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché l'indicazione di ogni elemento utile al fine della valutazione dei candidati secondo quanto indicato dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243;
 - l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiori a dodici;
 - l'indicazione delle competenze scientifico professionali adeguate allo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 29, comma 13, della legge 240/2010;
 - il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito per i soli contratti di cui agli artt. 17, 18 e 19;
 - le modalità di copertura del posto;
 - il trattamento economico previsto nonché le modalità di copertura finanziaria;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle domande dei candidati (il termine non può comunque essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione dell'avviso sulla G.U.);
 - i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - l'indicazione dei criteri generali di valutazione a cui la Commissione dovrà attenersi;
 - l'indicazione delle disposizioni normative relative ai diritti e ai doveri del docente;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- o) l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza e le modalità di accertamento previste.
- p) La previsione, per i candidati che non ricoprono già la posizione di Professori di I e II fascia, della prova didattica su un argomento attinente al Settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, proposto dalla Commissione almeno 24 ore precedenti la prova.

Art. 4 – Indizione della procedura valutativa (art. 24, comma 5 e 6, e art. 29, comma 8, L. 240/2010)

1. La procedura valutativa, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 24 della legge 240/2010, è riservata ai professori di seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato, ovvero ai titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della stessa legge al terzo anno di contratto, in servizio presso l'Ateneo, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il gruppo scientifico disciplinare(GSD)/settore concorsuale (SC) e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime.
2. La proposta di procedura valutativa di cui all'art. 1, comma 2, lettera c, è approvata dal Consiglio di amministrazione.
3. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata secondo le modalità disciplinate nell'art. 7 del presente regolamento.
4. Per le modalità di funzionamento della Commissione Giudicatrice si applicano le norme previste dagli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento. Per la chiamata del candidato si applica quanto disciplinato dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure

1. Alle procedure di cui al presente Titolo I non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
2. Alle procedure comparative di cui al precedente art. 3 possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il GSD/SC e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori nello stesso GSD o SSD;
 - b) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
3. Le domande di partecipazione devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal bando. Nella domanda il candidato deve indicare un indirizzo di posta elettronica a cui inviare ogni comunicazione. Il candidato deve presentare il *curriculum vitae* con allegato l'elenco completo delle pubblicazioni, e deve specificare le pubblicazioni scelte ai fini della procedura, che devono essere inviate all'Università tramite posta elettronica in formato *Pdf* con le modalità e i termini stabiliti nel bando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Art. 6 - Procedure di chiamata di professori di I e II fascia (art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, L. 240/2010)

1. La procedura di chiamata, ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 240/2010, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, è riservata a:
 - professori di prima e seconda fascia in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nel ruolo/fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale,
 - dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza, che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica e che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il GSD/SC e la fascia a cui si riferisce la procedura.
2. Il Dipartimento interessato, con motivata delibera del Consiglio, formula la proposta di attivazione della procedura in ordine alle proprie esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione. La delibera deve contenere:
 - la posizione oggetto della chiamata e il gruppo scientifico disciplinare (GSD) di interesse e le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - eventuale svolgimento di attività assistenziale in ambito medico.
3. Le procedure sono pubblicate, mediante avviso, sul sito *web* di Ateneo. L'avviso deve contenere:
 - la posizione oggetto della chiamata;
 - i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura;
 - i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - il termine di presentazione delle candidature.
4. Le domande di partecipazione devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal bando. Nella domanda il candidato deve indicare un indirizzo di posta elettronica a cui inviare ogni comunicazione. Alla domanda i candidati dovranno allegare:
 - il curriculum vitae completo dell'elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti;
 - la proposta progettuale elaborata dal candidato al fine di soddisfare le specifiche esigenze di didattica, di ricerca e/o di terza missione indicate nel bando.
5. Per le chiamate a professori di prima fascia è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di ASN.
6. Le modalità di composizione e costituzione della Commissione giudicatrice sono quelle previste dall'art. 7 del presente regolamento. La Commissione è chiamata a valutare la corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dal Dipartimento.
7. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

Art. 7 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici

1. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale e sono composte da tre componenti effettivi e almeno un componente supplente appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o studiosi, anche stranieri, appartenenti a un ruolo equivalente o a istituzioni di ricerca, in possesso dei requisiti necessari per far parte delle Commissioni giudicatrici per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, attivi in ambito corrispondente al GSD per cui è indetta la procedura, o, in caso di impossibilità, congruenza delle competenze con la declaratoria del GSD, come definito nell'allegato A del D.M. n. 639/2024, di comprovato riconoscimento internazionale, e almeno due dei quali esterni all' Ateneo.
2. La Commissione giudicatrice è composta da un componente interno designato dal Consiglio di Dipartimento e da due componenti designati dal Direttore, sorteggiati fra una rosa di nomi proposta dal Consiglio, pari al doppio dei candidati da nominare. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Non possono far parte delle Commissioni:
 - i Professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.
4. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione di Commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei commissari.
5. La Commissione giudicatrice individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
6. Le Commissioni Giudicatrici effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
7. Le Commissioni Giudicatrici possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. I lavori della Commissione devono concludersi entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito web di Ateneo.
9. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 8 – Lavori delle Commissioni Giudicatrici e Pubblicità degli Atti

1. Le Commissioni Giudicatrici considerano nel suo insieme il *curriculum* e l'intera produzione scientifica elencata da ciascun candidato, e valutano nel dettaglio, secondo quanto richiesto nel bando, le singole pubblicazioni selezionate dal candidato e gli altri titoli prodotti, redigendo una relazione per ciascun candidato così articolata:
 - a) profilo curricolare complessivo;
 - b) breve valutazione collegiale del profilo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- c) valutazione complessiva della produzione scientifica, facendo riferimento agli standard qualitativi previsti dal bando e a specifici criteri oggettivi, definiti in via preliminare sulla base dei criteri prevalenti nel gruppo scientifico disciplinare (GSD) oggetto del procedimento;
 - d) discussione collegiale sul profilo complessivo della produzione scientifica.
Sono comunque da considerare:
 - e) continuità temporale della produzione scientifica;
 - f) attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, anche con riferimento ai giudizi del Nucleo di Valutazione o dei competenti Organi didattici;
 - g) altre attività universitarie, quali partecipazione a Organi collegiali, coordinamento di corsi di studio, sviluppo di programmi di studio innovativi, ecc.;
 - h) capacità di attrarre finanziamenti esterni, partecipazione a progetti europei o altri progetti di studio e ricerca approvati da Enti finanziatori di rilievo nazionale o internazionale, loro eventuale coordinamento, ecc.;
 - i) congruenza dell'attività scientifica, didattica e organizzativa con il profilo richiesto e le esigenze dell'Ateneo.
2. Al termine della propria valutazione, la Commissione Giudicatrice, a maggioranza dei suoi componenti, indica il candidato più qualificato a ricoprire le funzioni richieste, ovvero, motivandone le ragioni, non indica alcun candidato come adatto al ruolo previsto.
 3. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, sono approvati con decreto rettorale. Il decreto di approvazione viene trasmesso al Dipartimento richiedente ai fini della chiamata di competenza.
 4. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito *web* dell'Ateneo.

Art. 9 – Termine della procedura

1. Le Commissioni Giudicatrici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, devono concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina sul sito *web* di Ateneo.
2. Per ogni Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 7, comma 9, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione Giudicatrice, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla loro consegna al RUP e pubblicati sul portale di Ateneo.

Art. 10 – Chiamata del candidato

1. All'esito delle procedure, il Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la relativa procedura di reclutamento.
2. La delibera di proposta di chiamata del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

3. Nel caso in cui decida di non procedere alla chiamata, il Dipartimento deve adottare una delibera in cui siano indicate in forma articolata le motivazioni della scelta.

Art. 11 - Procedura di mobilità (ai sensi dell'art 7, comma 3, della L. 240/2010)

1. Il presente articolo disciplina la mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, attraverso lo scambio contestuale ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'art.7, comma 3, della L. 240/10 e s.m.i, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Lo scambio contestuale tra Università di professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (di seguito “docenti”), con esclusione dei ricercatori a tempo determinato, è consentito, tra soggetti in possesso della stessa qualifica o di qualifica diversa, con l'assenso delle università interessate e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali.
3. I trasferimenti di cui al presente Regolamento sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili in relazione al vincolo di cui all'art.18, comma 4, della Legge 240/2010.
4. I docenti di ruolo dell'Ateneo, di norma, possono avanzare richiesta di trasferimento per scambio contestuale non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di servizio presso il Dipartimento di afferenza.

Art.12 - Interscambio di docenti con qualifiche diverse

1. Ai sensi dell'art.7, comma 3, della Legge 240/2010, qualora i trasferimenti per interscambio avvengano fra docenti di diversa qualifica, le facoltà assunzionali delle università interessate sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.
2. Il trasferimento in uscita di un docente di qualifica superiore rende disponibile il differenziale, in punti organico o nelle risorse corrispondenti, tra le due qualifiche.
3. Il trasferimento in ingresso di un docente con qualifica superiore rispetto al docente trasferito, presuppone l'impegno del differenziale, in punti organico o nelle risorse corrispondenti, tra le due qualifiche.

Art. 13 - Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. I docenti presentano un'istanza a firma congiunta di scambio contestuale indirizzata ai Rettori degli Atenei interessati e ai Direttori dei Dipartimenti a cui afferiscono e presso i quali intendono trasferirsi.
2. Nell'istanza, ciascun docente deve preliminarmente dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art.18, comma 1, lettere b) e c) della Legge n.240/2010 e deve necessariamente indicare:
 - a) il ruolo (Professore ordinario/Professore associato/Ricercatore a tempo indeterminato);
 - b) il Gruppo Scientifico Disciplinare e il Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza;
 - c) l'Università e il Dipartimento di provenienza e di destinazione;
 - d) l'inquadramento economico in godimento;
 - e) il regime di impegno.
3. Le istanze, corredate da una relazione concernente le motivazioni della richiesta di trasferimento, dal curriculum vitae - comprensivo di pubblicazioni scientifiche - da ogni ulteriore documentazione ritenuta utile e da copia di un documento di riconoscimento, devono essere presentate all'Ateneo dagli interessati, all'indirizzo PEC personale@pec.uniroma4.it.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

4. Le istanze, salvo particolari e motivate esigenze, devono essere presentate entro il 15 marzo di ogni anno, o comunque in un arco temporale utile per la programmazione didattica dell'Ateneo e lo scambio decorre ordinariamente dal 1° novembre dell'anno accademico successivo.

Art. 14 - Procedura di valutazione

1. L'istanza di cui all'art. 13, dopo una verifica di regolarità formale da parte dell'Area Risorse Umane e Organizzazione – U.G. Personale docente, viene trasmessa al Dipartimento, per acquisire il necessario parere in merito alla proposta di scambio, con particolare riguardo all'impatto sulla propria dotazione di personale.
2. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valuta l'impatto e la ricaduta dello scambio sull'attività didattica e scientifica programmata ed erogata, tenendo conto in particolare:
 - a) del carico didattico sostenuto dal docente in uscita, della sostenibilità dell'offerta formativa e dell'impatto sulla programmazione didattica;
 - b) della numerosità di personale afferente al Settore scientifico-disciplinare, ovvero ai diversi settori scientifico-disciplinari coinvolti dallo scambio;
 - c) della congruenza del curriculum didattico e scientifico del docente in entrata rispetto le linee programmatiche del Dipartimento di futura afferenza e, in particolare, con l'attività didattica e le linee di ricerca;
 - d) della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche del Dipartimento, nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo;
 - e) con esclusivo riferimento allo scambio tra docenti e ricercatori di qualifica diversa, di cui all'art. 13, dell'eventuale quota di punti organico necessari, o delle corrispondenti risorse per il perfezionamento dello scambio contestuale.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera lo scambio con limitazione di fascia in relazione alle qualifiche dei proponenti e a quelle superiori. Nel caso in cui la proposta di scambio interessi docenti aventi qualifiche diverse, la delibera deve essere assunta con il voto dei docenti di medesima qualifica di quella coinvolta dallo scambio (o di entrambe, se di qualifica differente) e di quelle superiori.
4. Il Consiglio di Dipartimento, previa analisi e valutazione degli elementi previsti al comma 2 del presente articolo, nel caso in cui deliberi di non approvare la proposta di scambio, deve debitamente motivare la delibera di diniego e la richiesta si intende respinta. Viceversa, in caso di accettazione, ovvero di parere positivo, la delibera motivata del Consiglio di Dipartimento è trasmessa dalla Segreteria di Dipartimento al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo al fine di valutare l'impatto dello scambio sui requisiti previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo.
5. Il Nucleo di Valutazione, nel corso dell'istruttoria della pratica, ha facoltà di richiedere ai soggetti coinvolti integrazioni in merito agli impegni didattici espletati dagli istanti nella corrente posizione, agli eventuali progetti di ricerca e/o alle attività in conto terzi di cui gli stessi sono responsabili, ai finanziamenti dei quali sono stati titolari, nonché ad eventuali posizioni di assegnista e/o di dottorando di ricerca di cui i docenti rivestono il ruolo di tutor. Il Nucleo di Valutazione nell'esame della proposta di scambio valuta altresì gli effetti del trasferimento sui carichi didattici del Dipartimento e sui Settori Scientifico Disciplinari di afferenza degli istanti.
6. L'istanza di trasferimento, corredata di tutta la documentazione, è sottoposta, ai fini dell'autorizzazione, all'esame degli Organi Collegiali delle università interessate. Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

approva lo scambio, indicando i nominativi del personale interessato e dei rispettivi riflessi in ordine all'offerta formativa dell'Ateneo, con l'autorizzazione alla mobilità e con l'indicazione della data della presa di servizio, e si esprime altresì in merito alla sostenibilità finanziaria.

7. Il trasferimento per scambio, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, è disposto con decreto del Rettore, con decorrenza ordinariamente dal 1° novembre dell'anno accademico successivo alla presentazione dell'istanza di trasferimento, in pari data presso gli Atenei interessati. È possibile derogare da tale data esclusivamente in caso di motivate, specifiche esigenze didattiche e di intesa con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

Titolo II – Reclutamento e disciplina dei ricercatori a Tempo Determinato (art. 24, L. 240/2010)

Art. 15 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il Titolo II del presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure di reclutamento, il regime giuridico ed il trattamento economico, spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.
2. Il Titolo II del presente Regolamento altresì disciplina le procedure seguite ai fini della proroga dei contratti di cui al seguente art. 17 e le procedure seguite ai fini della chiamata di ricercatori a tempo determinato di cui al seguente art. 18.
3. L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, con determinazioni assunte dagli Organi di governo competenti, secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, della legge 31 marzo 2005, n. 43 ed entro le risorse disponibili, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti più oltre indicati nel presente Regolamento.
4. I contratti possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con Enti terzi.

Art. 16 – Natura del rapporto e tipologie contrattuali

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e il ricercatore è di tipo subordinato, a tempo determinato. Il contratto con il ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, anche per quanto attinente al trattamento fiscale e previdenziale.
2. L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni ed alla responsabilità civile.
3. I contratti sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
 - a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010;
 - b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- c) procedura comparativa ai sensi dell'art. 24, L. 240/2010, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT);

Art. 17 – Contratti di tipo a)

1. I contratti di tipo a) hanno durata triennale.
2. I contratti di cui al comma 1, sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal ricercatore e secondo quanto disciplinato nel successivo art. 33.
3. I predetti contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito.
4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
5. In caso di mobilità tra Atenei, i contratti verranno stipulati per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

Art. 18 – Contratti di tipo b)

1. I contratti di tipo b) di durata triennale, non rinnovabili, sono riservati a coloro che versano in una delle seguenti condizioni previste dalla legge 240/2010:
 - aver fruito di contratti di tipo a) di cui al precedente art. 17;
 - aver fruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
 - aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 230/2005.
2. I contratti di cui al comma 1 possono prevedere il regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

Art. 19 – Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)

1. I contratti di Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24, L. 240/2010, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 hanno una durata complessiva di 6 anni e non sono rinnovabili.
2. Alla procedura è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul sito web dell'Ateneo e sui siti del MUR e dell'Unione Europea.
3. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, secondo le procedure di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza al Rettore da parte dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della L. 240/2010, così come previsto dall'art. 24, comma 5, L. 240/2010 e dall'art. 14, comma 6-duodevices, del D.L. 36 del 2022, convertito in L. 29 giugno 2022, n. 79.

5. La valutazione, effettuata da parte della Commissione, si svolge in conformità a quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in Tenure track (RTT).
6. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.

Art. 20 – Fonti di finanziamento

1. Le procedure di cui al precedente art. 15 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale ivi richiamata e con la programmazione annuale.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui ai precedenti artt. 17, 18 e 19 possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 240/2010 e previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di cui al precedente art. 18, ovvero di durata almeno pari a quella dei contratti per i posti di ricercatori di cui al precedente art. 17.
3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato devono sussistere al momento dell'approvazione dell'avvio delle procedure da parte degli Organi di governo ovvero devono essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti.

Art. 21 – Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Alle procedure per il conferimento dei contratti di cui al precedente art. 17 sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E., in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di Scuola di specializzazione medica.
2. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, alle procedure per il conferimento dei contratti di cui al precedente art. 18 possono partecipare esclusivamente:
 - a) i candidati che hanno usufruito del contratto di cui all'art. 17 del presente Regolamento, ovvero:
 - i candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 27.12.1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30.11.1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse di Atenei stranieri, ovvero:
 - i candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 04.11.2005 n. 230.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione:
 - i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
 - coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” o presso altri Atenei italiani, Statali, non Statali o Telematici nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 22 – Bando di selezione

1. Approvata l'attivazione delle procedure dal Consiglio di amministrazione, dopo essere stata verificata la sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie ed il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università, il bando di selezione è emanato con decreto rettorale.
2. Il bando riporta le indicazioni di cui all'art. 3, nonché le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
3. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sui siti *web* dell'Ateneo, del MUR e dell'Unione Europea.

Art. 23 – Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione, indirizzate al Magnifico Rettore - Servizio Protocollo dell'Ateneo, potranno essere trasmesse in via telematica con posta elettronica certificata.
2. Il termine di presentazione delle domande, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, è di trenta giorni.
3. Le domande sono corredate dal *curriculum* dell'attività scientifica e didattica, dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché da ogni documento che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione ed in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243.

Art. 24 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici

1. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale e sono composte da tre componenti effettivi e almeno un componente supplente appartenenti al ruolo dei professori universitari o studiosi, anche stranieri, appartenenti a un ruolo equivalente o a istituzioni di ricerca, in possesso dei requisiti previsti per conseguire l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, attivi in ambito corrispondente al GSD per cui è indetta la procedura, o, in caso di impossibilità, congruenza delle competenze con la declaratoria del GSD, come definito nell'allegato A del D.M. n. 639/2024, di comprovata esperienza internazionale, e almeno due dei quali esterni all'Ateneo.
2. La Commissione giudicatrice è composta da un componente interno designato dal Consiglio di Dipartimento e da due componenti designati dal Direttore, sorteggiati fra una rosa di nomi proposta dal Consiglio, pari al doppio dei candidati da nominare. In ogni caso nella composizione delle commissioni giudicatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Non possono far parte delle Commissioni:
 - i Professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.
4. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito *web* di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione di Commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricasazione dei Commissari.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

5. Le Commissioni giudicatrici effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
6. Le Commissioni Giudicatrici possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. I lavori della Commissione devono concludersi entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito web di Ateneo.
8. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
9. Le Commissioni Giudicatrici di cui al comma 1 operano in conformità e secondo i criteri definiti dall'art. 24 della legge 240/2010 e dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243.
10. All'atto dell'insediamento, le Commissioni Giudicatrici individuano al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante e predeterminano i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione sulla base dei seguenti parametri:

- titoli e *curriculum*: fino a un massimo di punti 40;
- produzione scientifica: fino ad un massimo di punti 60.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione del colloquio volto ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, così come richiesta nel bando. Detto colloquio avviene contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.

11. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, le Commissioni Giudicatrici procedono preliminarmente alla valutazione dei candidati in conformità e secondo quanto enunciato al comma 2, lett. c), dell'art. 24 della legge 240/2010.
12. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità. Qualora il numero di candidati sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione.
13. La valutazione preliminare dei candidati, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo. I candidati sono convocati almeno venti giorni prima della discussione.
14. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione individua il vincitore.
15. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, sono approvati con decreto rettorale. Il decreto di approvazione viene trasmesso al Dipartimento richiedente ai fini della chiamata di competenza.
16. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Art. 25 – Proposta di chiamata

1. La proposta di chiamata è formulata in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 10 del presente Regolamento.
2. La delibera di proposta di chiamata del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Art. 26 – Natura e stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività;
 - c) la struttura di appartenenza;
 - d) il regime di impegno;
 - e) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto nell'art. 3, lett. c) e d), e agli artt. 17, 18 e 19 del presente Regolamento;
 - f) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
 - g) l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi;
 - h) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 31.

Art. 27 – Rapporto di lavoro

1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge i seguenti compiti:
 - attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
 - attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - partecipa alle attività del Dipartimento secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti.
2. La sede di svolgimento dell'attività è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al Titolo II del presente Regolamento, nonché con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della legge 240/2010, intersorsi anche con Atenei diversi, Statali, non Statali o Telematici, nonché con gli Enti di cui al comma 1 del citato art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, sono esclusi i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. L'impegno annuo complessivo del ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge 240/2010.
7. I ricercatori possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di appartenenza (del Dipartimento di appartenenza) che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.

8. La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma l'espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
10. Ai ricercatori si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli Organi accademici dei Ricercatori Universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 28 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione, secondo quanto previsto dalla legge 240/2010.
2. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di tipo a) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore Confermato, secondo il regime di impegno.
3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di tipo b) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore Confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.

Art. 29 – Trattamento fiscale e previdenziale

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Art. 30– Incompatibilità

1. I contratti di lavoro subordinato di cui al Titolo II del presente Regolamento sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati senza assegni né contributi previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
 - b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - c) con borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da Enti terzi;
 - d) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
3. Ai ricercatori a tempo pieno di cui al Titolo II del presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base di quanto stabilito nell'apposito Regolamento di Ateneo.
4. I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativa, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Art. 31 – Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 32 – Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. L'Ateneo, in conformità ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 230/2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010, e dal D.M. 1° luglio 2011 (G.U. 3 novembre 2011 n. 256), può stipulare, previo nulla osta del MUR, contratti di ricerca, senza attivazione del bando di selezione di cui all'art. 17, con soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea o dal MUR.
2. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura totale degli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti.
3. Ai ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento, fatte salve le eventuali differenti disposizioni previste dai singoli programmi di ricerca di cui il ricercatore è risultato vincitore.

Art. 33 – Richiesta di Proroga del Contratto (di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010)

1. Il ricercatore che ha usufruito del contratto di cui al precedente art. 17, comma 1, può fare richiesta di proroga del contratto, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
2. La richiesta, accompagnata da una relazione che riassume le attività svolte dal richiedente nel periodo di servizio previsto dal contratto, deve precisare le motivazioni della richiesta di proroga.
3. La richiesta deve pervenire al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata entro tre mesi dalla scadenza del contratto di cui al precedente art. 17.
4. Il Dipartimento, accolta la richiesta nelle sedi competenti, la inoltra al Rettore che nomina una apposita Commissione su proposta del Dipartimento. La commissione è composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato, afferenti al gruppo scientifico disciplinare (GSD) cui afferisce il richiedente della proroga.
5. La Commissione prende in esame la richiesta e la relazione ad essa allegata e valuta l'attività didattica e di ricerca del ricercatore. La valutazione avverrà sulla base di modalità e criteri così come determinati dal D.M. 24 maggio 2011 n. 242 “Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti di cui all'art. 24 comma 3, lettera a) della legge 240/2010”.
6. La Commissione opererà collegialmente, in un'unica seduta, redigendo specifico verbale relativo ai lavori svolti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

7. In caso di esito positivo della valutazione da parte della Commissione, la richiesta di proroga unitamente al verbale e alla valutazione della Commissione, sono soggette alla approvazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 34 – Procedura valutativa dei Ricercatori (di cui alla lettera b. dell’art. 24, comma 3, legge 240/2010)

1. Ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Dipartimento dà avvio alla procedura valutativa del titolare del contratto di cui all’ art. 18 del presente Regolamento che abbia conseguito l’abilitazione scientifica ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010.
2. La procedura valutativa di cui al comma 1 è indetta e portata a termine secondo quanto disciplinato nell’art. 4 del presente Regolamento e nel rispetto dell’art. 5, comma 1, del presente Regolamento.
3. Fermo restando quanto espresso nel comma 2, la valutazione della Commissione Giudicatrice deve tener conto delle modalità e dei criteri delineati dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344 “Criteri per la disciplina da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato” per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, il titolare del contratto deve produrre al Direttore del Dipartimento il *curriculum vitae*, le pubblicazioni scientifiche e i titoli che ritenga utili, anche relativi all’attività di ricerca, oltre alla documentazione attestante l’attività didattica e di ricerca pregressa.
5. In caso di esito positivo, la documentazione predisposta dalla Commissione Giudicatrice, unitamente alla proposta di chiamata predisposta dal Dipartimento ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, è trasmessa direttamente al Consiglio di amministrazione dagli uffici competenti, per l’approvazione nella prima seduta utile.

Art. 35– Disciplina transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e pubblicazione sul sito *web* dell’Ateneo.

Art. 36 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.